

massima 1

Trib. Imperia, sent. n. 217/17, emessa 12 gennaio 2017 (dep. 12 gennaio 2017) GIP Dott. Raineri

(186, comma 2, lett. b), c.2 sexies, Dlgs 285/1992 e succ. mod.;
129 cpp)

Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cpp è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (1).

Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che dall'esame degli atti inseriti nel fascicolo (verbale di accertamento e scontrini dell'alcoltest) non fosse possibile una pronuncia di proscioglimento.

1) Cass pen Sez II, n. 6455 del 17 novembre 2011 cc, dep. 17 febbraio 2012)

massima 2

Trib. Imperia, sent. n. 241/17, emessa 12 gennaio 2017 (dep. 16 gennaio 2017) GIP Dott. Raineri

(609 bis, commi 1 e 2 n. 1, cp;)

L'induzione a compiere o a subire atti sessuali (art. 609 bis, commi 1 e 2 n. 1, cp) si realizza quando, con una opera di persuasione sottile e subdola, l'agente spinge, istiga o convince la persona che si trova in stato di inferiorità ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbero compiuto. L'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica consiste nel doloso sfruttamento delle menomazione della vittima e si verifica quando le richiamate condizioni sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che,

versando in uno stato di difficoltà, viene ridotta ad un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale (2)

2) Cass. Pen. sez III, n 20766 del 14/4/2010, dep 3/6/2010; conf Cass. Pen. sez III, n. 16899 del 27/11/2014, dep 23/4/2015

massima 3

Trib. Imperia, sent. n. 241/17, emessa 12 gennaio 2017 (dep. 16 gennaio 2017) GUP Dott. Raineri

(609 bis, commi 1 e 2 n. 1, cp; abrogato art. 509 cp)

L'induzione a compiere o a subire atti sessuali a persona che si trova in stato di inferiorità: insussistenza dei presupposti

L'"induzione e l'abuso" rappresentano "gli elementi costitutivi della fattispecie" di cui all'art. art. 609 bis, commi 1 e 2 n. 1, cp. Ciò in quanto la pregressa disciplina, contenuta nell'abrogato art 519 CP, considerava violenza sessuale presunta il semplice fatto che l'agente si fosse consapevolmente congiunto con persona malata di mente o psichicamente inferiore. La legge in vigore, invece, assicura a tali soggetti la possibilità di estrinsecazione della loro individualità anche nella sfera sessuale purché abbiano manifestato un consenso posto in essere in un clima di assoluta libertà; in coerenza con tale impostazione, l'art 609 bis cp, e 2 sub 1 punisce solo le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità. L'induzione necessita, pertanto, un comportamento positivo mediante il quale il soggetto passivo viene persuaso o invogliato a compiere o a subire la prestazione sessuale. L'abuso consiste in un doloso sfruttamento della menomazione della vittima (3). Nel caso di specie, il giudice, ha escluso che vi sia stata da parte dell'imputato un'opera di persuasione sottile e subdola. La donna era consenziente e del suo *deficit intellettuale* l'imputato non era in

grado di accorgersi data la minorazione psichica da cui lui stesso è affetto.

3) Cass Pen Sez 3 sent n 33761/2007 e Cass Pen Sez 3 sent n 35878/2007

massima 4

Trib. Imperia, sent. n. 245/17, emessa 12 gennaio 2017 (dep. 26 gennaio 2017) GIP Dott. Raineri

(art 255, comma 3 e 192, comma 3 D.lgs 152/2006)

Proprietario terreno; inottemperanza ordinanza Sindaco rimozione rifiuti: inesigibilità condotta

In materia di reato di mancata ottemperanza all'ordinanza del Sindaco del Comune di effettuare le operazioni necessarie alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul proprio terreno, esistono due indirizzi: a) il primo, più restrittivo, secondo il quale il reato che va addebitato al proprietario dell'area ove risulta giacente il deposito incontrollato di rifiuti, senza che abbia rilievo che l'accumulo non sia a lui ascrivibile (4), b) il secondo, per il quale sul proprietario incombe soltanto l'onere di provare l'assenza di una propria responsabilità nell'abbandono dei rifiuti e, se lo adempie, evita la sanzione per inottemperanza dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi (5).

Nel caso di specie, il proprietario aveva provato con idonea documentazione (fatture di società di smaltimento) di aver rimosso i rifiuti e che successivamente alla rimozione, altri rifiuti, stante la loro natura, erano stati conferiti da altri soggetti, che vivevano sul terreno in modo abusivo, circostanza nota alle autorità che non erano riuscite ad arginare il problema. Per questo motivo, si verserebbe in una tipica situazione di inesigibilità della condotta con conseguente assoluzione dei

proprietario del terreno dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

4) Cass Pen Sez 3 sent n 12462 del 17 febbraio 2016, dep. 24 marzo 2016 ; confr. M. 22791 del 2004; 2853 del 2006)

5) Cass Pen Sez 1 sent n 37254 del 14 aprile 2014, dep 8 settembre 2014; Cass Pen n 24724/2007; n. 27990 /2008; n. 37254/2014

N. 8 ENR
N. 5 GIP
N. 1 DP



TRIBUNALE DI IMPERIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Imperia, Dr. Massimiliano Rainieri ha pronunciato la seguente sentenza a carico di:

A. P. nato il ... a ... () ed ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. ... del Foro ...

libero non presente

IMPUTATO

del reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2° lett. b), c. 2 sexies DLvo 30.4.1992 n. 285 e succ. modifiche (N.C.d.S.), per aver condotto, in orario notturno, (dopo le 22,00 e prima delle 07,00) l'autovettura ..., targata ... in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche, essendo stato riscontrato - al momento del controllo da parte del personale della P. S. preposto - un tasso alcolemico pari a 0,96 g/l (prima prova) e 1,01 g/l (seconda prova).

Fatto commesso in ... (), in data ..., alle ore ... circa.

Conclusioni delle parti: Patteggiamento.

N. 7 SENT.

Data dep. l

Data irrev. _____

P. C. _____

Scheda _____

Prefettura _____

Estr. Es. _____

MOTIVAZIONE

Il difensore con procura speciale ha chiesto l'applicazione della pena nella misura e alle condizioni inserite in istanza *ad hoc* e il *Pm* ha prestato il proprio assenso scritto.

Dall'esame degli atti inseriti nel fascicolo una pronuncia di proscioglimento a norma dell'art 129 cpp non risulta possibile. I fatti contestati emergono *positivamente* dal verbale di accertamento e dagli scontrini dell'*alcoltest*. Si rammenta, peraltro, che, poiché *in negativis non fit probatio*, è consolidato l'insegnamento secondo cui "nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art 129 cpp è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo" (sez 2, n 6455 del 17/11/2011 Cc, dep 17/02/2012, Rv 252085).

La prospettazione delle parti appare corretta in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

La pena indicata, considerata la riduzione ex art 444 cpp, si rivela congrua alla stregua dei parametri di cui all'art 133 cp.

L'imputato ha chiesto che la pena sia sostituita ex art 186 c 9 bis D.Lvo 285/92 con lavoro di pubblica utilità per complessive 54 ore, sulla scorta del parametro di legge previsto dall'art 54, c 5, D.Lvo 274/2000 e 186 c 9-bis, CdS (2 ore di lavoro per 1 giorno di arresto o 250 € di ammenda).

Le modalità concrete dovranno essere concordate mediante atto scritto con il Comune di () in atto scritto da consegnare in copia, dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza e comunque entro 30 giorni da tale pronuncia alla stazione dei *Carabinieri* del luogo di esecuzione, incaricata, ex art 59 D.Lvo 274/2000, del controllo sull'osservanza da parte dell'imputato degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità.

Ex art 186 c 2 D.Lvo 285/92 si dispone la sospensione della patente di guida per mesi 6.

Si dispone, infine, che il responsabile dell'ente, terminata l'esecuzione della sanzione sostitutiva, rediga e invii a questo ufficio a questo ufficio una relazione

che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto, riservando, all'esito, la fissazione dell'udienza prevista ai fini della dichiarazione di estinzione del reato e degli altri provvedimenti conseguenti.

PTM

Visti gli artt 444 e 445 cpp,
su richiesta delle parti applica a A. () la pena di 20 giorni di arresto ed € 1.600 di ammenda.

Visto l'art 186 c 9 bis D.Lvo 285/92,
sostituisce la pena con il lavoro di pubblica utilità da svolgere per complessive 54 ore con le mansioni e gli orari concordati - anche oltre le sei ore settimanali - con con il Comune di (), in atto scritto da consegnare in copia, dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza e comunque entro 30 giorni da tale pronuncia alla stazione dei *Carabinieri* del luogo di esecuzione; incarica tale stazione del controllo sull'osservanza da parte dell'imputata degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità concordato, che potrà essere iniziato, ove l'interessato così decida, già all'indomani della pronuncia della sentenza; e dispone che il responsabile dell'ente, terminata l'esecuzione della sanzione sostitutiva, rediga e invii a questo ufficio una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto, riservando, all'esito, la fissazione della nuova udienza prevista ai fini della dichiarazione di estinzione del reato.

Visto l'art art 186 c 2 D.Lvo 285/92,
ordina la sospensione della patente di guida per mesi 6.

Imperia,

Il Giudice
Massimiliano Rainieri

TRIBUNALE DI IMPERIA
Depositato in Udienza
Imperia,

Assistente Giudiziario
()



N. ... R.G.N.R.
N. 1... R.G.G.I.P.

N. ... Reg. Sent.
Data del deposito:

Data di Irrevocabilità

N. _____ Reg. Esec.

Comunicazione sensi
art. 15 1° co. Decr. 30/9/89
in data

N. _____ C. P.
Redatta scheda il

N. Corpo di Reato:

TRIBUNALE DI IMPERIA
UFFICIO DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Imperia Dott. Massimiliano Rainieri, all'udienza del 7 ha emesso
la seguente

SENTENZA

nei confronti di: M nato a _____ il _____
domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato _____ nominata di fiducia
libero assente

IMPUTATO

per il reato di cui agli articoli 81 cpv c.p., 110 c.p., 609 bis commi 1 e 2 n. 1) c.p. perché,
in esecuzione di un medesimo disegno criminose, in alcune circostanze anche consumando
contemporaneamente il rapporto sessuale con la persona offesa, abusando delle condizioni

di inferiorità psichica di [...] affetta da "disturbo schizoaffettivo cronico in
soggetto con intelligenza marginale", costringevano la predetta a subire atti sessuali
consistiti in reiterati rapporti completi.

In [...] per alcuni mesi fino a [...]

PARTE CIVILE COSTITUITA :f. [...] nata a [...] il [...]) rappresentata
dall'Amministratore di Sostegno Avvocato [...], domiciliata presso lo studio
dell'Avvocato [...], che la assiste

CONCLUSIONI DELLE PARTI: Il P.M. chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste

La difesa si associa alla richiesta del P.M.

La difesa della parte civile: chiede la condanna alla pena ritenuta congrua.

MOTIVAZIONE

L'accusa non può ritenersi fondata.

All'imputato, M. ..., in concorso ..., si addebitano violenze sessuali continuate, per aver costretto a subire reiterati rapporti completi ..., abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica, *id est* di un "disturbo schizoaffettivo cronico in soggetto con intelligenza marginale".

Vi è stata costituzione di *Parte civile* e si è proceduto con giudizio abbreviato disposto ex art 438 cpp su richiesta del difensore munito di procura speciale.

Il cospicuo materiale presente nel fascicolo impone un approccio selettivo al fine di enucleare quanto necessario ad affrontare, senza inutili divagazioni, il *thema decidendum*.

Il procedimento trae origine dalla denuncia-querela presentata il ... ai Carabinieri di ... dall' ..., difensore di fiducia di ..., nata a ... e dall'avv ..., suo Amministratore di Sostegno, ove, tra l'altro, si espone la stessa "*è affetta da un disturbo dell'umore ed esordio adolescenziale precoce in comorbilità con un disturbo di personalità e con immaturità cognitiva, sottoposta attualmente in trattamento farmacologico e psicoterapico*", per cui "fruisce, dall'anno ... di un regime di amministrazione di sostegno".

Nella denuncia-querela - premesso che la giovane donna vive con la madre e presta opera di volontariato non retribuito presso la ... che ospitava sia ... che ... - si riporta quel che la giovane ha riferito, ovvero: "Quando gioco a carte con altre persone ... si siede accanto a me ed inizia a toccarmi. Mi tocca la mano, il sedere, la coscia e mi mette la mano nella patatina. Ogni volta gli dico di smetterla ma lui continua a farlo sempre... Quando ero al ... si avvicinava a me e mi diceva di andare a casa sua... Una volta mi ha invitata dicendomi che era solo a casa (lui abitava ...".

)... Mi faceva capire che voleva fare delle "schifezze" ovvero faceva segno di volermi baciare le tette... è il terzo che abita con loro. E con lui ho avuto rapporti sessuali perché lui mi piaceva era più gentile con me ed era educato. Una volta che ero con lui a casa sua. Poco dopo è arrivato In quella occasione mi ha detto di avere rapporti sessuali anche ; io non sapevo se dicesse per scherzo o per davvero, non capivo mi sentivo oppressa e obbligata e allora l'ho fatto anche se non volevo. Volevo solo che finisse e andarmene via. Qualche tempo dopo mi ha portato in un'altra casa a perché nel frattempo avevano cambiato casa e lo abbiamo fatto anche lì. Con è successo altre volte..." (cfr).

Il Pm il ha incaricato il dr Professore Aggregato di Psicopatologia forense presso l'Università degli Studi di accertare se le condizioni mentali della donna incidano sulle sue capacità di discernimento e volizione rispetto a condotte di natura sessuale e "se siano riconoscibili ai terzi ed in particolare a soggetti nelle condizioni mentali di".

Nell'elaborato depositato il queste sono state le conclusioni del consulente:

"Alla luce delle indagini svolte e della documentazione esaminata, è possibile affermare che la Sig.ra sia affetta da un disturbo schizoaffettivo cronico in soggetto con intelligenza marginale.

Tale disturbo può certamente interferire sulla sfera psico-sessuale della donna, potendo quindi configurare una condizione di "inferiorità psichica" penalmente rilevante ai sensi dell'art. 609 bis c.p..

La descritta condizione di particolare strumentalizzabilità della Sig.ra era - ed è - riconoscibile da terzi, soprattutto se a stretto ed abituale contatto con la stessa.

Le condizioni mentali descritte in riferimento al : non compromettono a riconoscibilità della descritta vulnerabilità particolare della p..

Rispetto al "a" è opportuna una disamina diretta dell'entità del ritardo mentale" (cfr).

La certificazione medica prodotta dalla difesa evidenzia che l'imputato presenta "una condizione psichica e comportamentale di Oligofrenia ed atteggiamento autistico nell'interazione interpersonale" (cfr relazione Dirigente Medico dott.ssa.) e che, sottoposto ad un test

... ha fornito "13 risposte esatte su un totale di 60 pari a una valutazione inferiore al 5° centile che lo pone nell'ambito del *ritardo mentale*" (cfr relazione psicologa della Struttura Complessa di Salute Mentale ...)

Su richiesta delle parti si è quindi disposta perizia, incaricando il di accertare non soltanto se l'imputato fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto ma anche - come peraltro aveva suggerito la precedente consulenza dello stesso professore - se la sua condizione mentale gli consentisse di riconoscere e la minorazione della persona offesa.

In esito alle indagini svolte e alla documentazione esaminata il perito ha accertato che l'imputato "è portatore di un *disturbo del neurosviluppo caratterizzato da disabilità intellettiva ed immaturità affettiva con innesto di una sindrome psicotiforme reattiva*", che mancano "elementi a sostegno di un vizio totale di mente" ma che "all'epoca dei fatti per i quali è processo era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente le capacità di intendere e di volere, così come richiesto dall'art. 89 c.p". Quanto al quesito relativo alla capacità di riconoscere la condizione di inferiorità psichica della p.o. il perito conclude che "non ha le competenze cognitive ed affettive per percepire lo stato di minorazione della ragazza e tantomeno di poterne approfittare, in modo finalistico" (cfr ...).

In diritto occorre richiamare il consolidato orientamento in materia del giudice di legittimità: "l'induzione a compiere o a subire atti sessuali (art 609 bis c 2 n 1 cp) si realizza quando, con un'opera di persuasione sottile e subdola, l'agente spinge, istiga o convince la persona che si trova in stato di inferiorità ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbero compiuto"; e "l'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica consiste nel doloso sfruttamento della menomazione

della vittima e si verifica quando le richiamate condizioni sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in uno stato di difficoltà, viene ridotta ad un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale" (sez 3, n 20766 del 14/4/2010 Ud, dep 3/6/2010, Rv 247654 e 247655; conf id n 16899 del 27/11/2014 Ud, dep 23/4/2015, Rv 263344).

In motivazione si chiarisce che "l'induzione e l'abuso" rappresentano "gli elementi costitutivi della fattispecie".

Ciò in quanto "la progressiva disciplina contenuta nell'abrogato art 519 CP considera(va) violenza sessuale presunta il semplice fatto che l'agente si fosse consapevolmente congiunto con persona malata di mente o psichicamente inferiore. La legge in vigore, invece, assicura a tali soggetti la possibilità di estrinsecazione della loro individualità anche nella sfera sessuale purché abbiano manifestato un consenso posto in essere in un clima di assoluta libertà; in coerenza con tale impostazione, l'art 609 bis cp, c 2 sub 1 punisce solo le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità. L'induzione... necessita, pertanto, un comportamento positivo mediante il quale il soggetto passivo viene persuaso o invogliato a compiere o a subire la prestazione sessuale. L'abuso consiste in un doloso sfruttamento della menomazione della vittima... In sostanza, il rapporto con persone che si trovano in condizione di inferiorità fisica o psichica è penalmente rilevante solo quando è connotato da induzione da parte del soggetto forte e abuso dello stato di inferiorità del soggetto debole (*ex plurimis* Cassazione Sez 3 sent n 33761/2007, 35878/2007), in tal caso, la vittima presta un consenso che è viziato - pertanto, giuridicamente irrilevante - in considerazione del differenziale di maturità sessuale rispetto al partner. Conseguente che il giudice deve espletare una indagine adeguata per verificare se l'agente avesse avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche di approfittarne a fini sessuali".

③③③

Il raffronto tra il dato probatorio disponibile e quello normativo e giurisprudenziale di riferimento conduce a escludere che vi sia stata da parte dell'imputato un'opera di persuasione sottile e subdola per spingere la giovane a compiere atti sessuali che

altrimenti non avrebbe compiuto. Lei era consenziente e del suo *deficit intellettuale* l'imputato non era in grado di accorgersi data la minorazione psichica da cui lui stesso è affetto, minorazione segnalata dagli esperti degli enti che l'hanno seguito nel corso del tempo e confermata dall'accertamento peritale.

Non solo, a ben riflettere, il vistoso *deficit intellettuale* dell'imputato indubbiamente determina in lui quelle condizioni di inferiorità psichica che - in astratto - renderebbero addirittura ipotizzabile una violenza sessuale a carico di chi abbia rapporti con lui. Perfino - sempre in astratto - di chi qui compare come vittima.

Quindi non si sono integrati gli elementi costitutivi della fattispecie contestata.

L'epilogo necessitato, dunque, come richiesto sia dal *Pm* che dalla difesa, non può che essere il proscioglimento con la formula prescritta.

PTM


Visto gli artt 438 e segg e 530 cpp,
assolve dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Imperia,

Il Giudice
Massimiliano Rainieri



TRIBUNALE DI IMPERIA
DEPOSITARIO IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI IMPERIA
DEPOSITARIO IL CANCELLIERE



N. 15 RGNR
N. 16 GIP
N. 6 DP



TRIBUNALE DI IMPERIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Imperia, Dr. Massimiliano Rainieri ha pronunciato la seguente sentenza a carico di:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____, con domicilio dichiarato a _____, via _____, 3; **LIBERI NON PRESENTI** elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore di fiducia Avv. _____ del Foro di _____

IMPUTATI

in ordine al reato p. e p. dall'art. 255 comma 3 d. lgs. n. 152/2006, per non avere ottemperato all'ordinanza _____, mediante la quale il Sindaco del _____ intimava loro, ai sensi dell'art. 192 comma 3 d. lgs. n. 152/006, quali comproprietari del terreno catastalmente identificato al f. _____, mappale _____ del Comune _____ (sez. _____), di effettuare le operazioni necessarie alla rimozione dei rifiuti abbandonati in detto appezzamento di terreno e alla successiva bonifica, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla notifica del provvedimento (avvenuta in data _____). Fatto commesso a _____, fino al _____ e tutt'ora permanente.

Conclusioni delle parti:

P.M.: chiede assoluzione perché il fatto non sussiste senza provvedimenti conseguenti in quanto l'area risulta attualmente bonificata.

Difesa: si associa

N. _____ SENT. _____

Data dep. _____

Data irrev. _____

P. C. _____

Scheda _____

Prefettura _____

Estr. Es. _____

MOTIVAZIONE

L'accusa non può ritenersi fondata.

Il difensore degli imputati, _____, ha chiesto il giudizio abbreviato che è stato disposto ex art 438 cpp, previa revoca del decreto penale opposto.

L'addebito ai tre imputati è di non aver ottemperato all'ordinanza _____ del _____ con cui il Sindaco _____, a seguito della segnalazione dei Carabinieri del _____ intimava loro, ex art 192 c 3 d. lgs n 152/2006, di effettuare le operazioni necessarie alla rimozione dei rifiuti abbandonati in terreno di cui sono proprietari e alla successiva bonifica entro il termine di giorni 15, fatto commesso fino al _____ ora permanente.



Nella *cnr* del _____ gli agenti della locale *Polizia Municipale* segnalano che il 6 febbraio precedente nel corso del sopralluogo, sul terreno catastalmente censito al N.T.C, _____ al mappale _____ del Fg. _____ della sezione censuaria _____ di proprietà _____ imputati constatavano la presenza di un cumulo di rifiuti di vario genere (reti metalliche, materassi, sedie, tubi di ferro, materiale plastico ed altro). Ciò integrava, ad avviso degli operanti, l'inottemperanza dell'Ordinanza Sindacale _____ che imponeva di ripristinare lo stato dei luoghi nel termine di giorni 15 dalla notifica della stessa, avvenuta _____.

In allegato trasmettevano, tra l'altro, la relazione di servizio, il fascicolo fotografico e l'ordinanza sindacale in questione.

La difesa, tuttavia, opponendosi al decreto penale, con memoria ex art 121 cpp, ha depositato documenti che consegnano una realtà un po' diversa.

Così la fattura n _____ del _____ della società di smaltimento _____ dimostra che, con una spesa di quasi _____ mila €, _____

Turli si sono tempestivamente attivati per far bonificare il proprio terreno proprio nel periodo in cui è stata emessa l'ordinanza.

La lettera del inviata dai Comune e alla /

..... prova che / hanno segnalato prontamente al
..... l'impossibilità di iniziare le operazioni di pulizia e
bonifica del terreno a causa della presenza di un numeroso gruppo di nomadi di
etnia che li aveva realizzato un accampamento abusivo.

Gli articoli del quotidiano online evidenzia che il campo di
..... le problematiche igienico-ambientali connesse erano fatti
notori in sede locale, *in primis* alle autorità competenti, le quali erano altresì
informate che i nomadi, lì insediati da mesi, si rifiutavano di abbandonare l'area.

L'ordinanza del *Tribunale del Riesame* del , emessa nel procedimento
di per cui si è chiesta l'archiviazione), ha revocato il sequestro
del terreno anche sulla base dell'intervenuta bonifica da parte dei proprietari.

E il verbale di dissequestro dell' evidenzia che gli agenti della *Guardia
Costiera* , durante le operazioni di dissequestro, hanno constatato la
completa rimozione dei rifiuti.



In materia, per l'orientamento più rigoroso, il reato omissivo contestato va
addebitato al proprietario dell'area ove risulta giacente il deposito incontrollato di
rifiuti senza che abbia rilievo rilievo che l'accumulo non sia a lui ascrivibile (sez 3,
n 12462 del 17/02/2016 Ud, dep 24/03/2016, Rv 266436; conf n 22791 del 2004 Rv
228615, n 2853 del 2006 Rv 235876); in altre pronunce si è invece sostenuto che sul
proprietario incombe soltanto l'onere di provare l'assenza di una propria
responsabilità nell'abbandono dei rifiuti e se lo adempie evitare la sanzione per
inottemperanza dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e ripristino dello
stato dei luoghi (sez 1, n 37254 del 14/04/2014 Ud, dep 8/09/2014, Rv 260778; n
24724 del 2007 Rv 236954, n 27990 del 2008 Rv 240817, n 37254 del 2014 Rv
260778).

Qui, tuttavia, come si è visto, la difesa ha provato che i rifiuti rinvenuti nel sopralluogo () possono essere successivi all'intervento di cui alla fattura (), quindi non oggetto dell'ordinanza () emessa su segnalazione dei Carabinieri () essendo evidente, data la loro natura, che sono stati conferiti dai nomadi occupanti abusivi. E ha provato altresì che le autorità locali non erano riuscite a risolvere i problemi creati dal campo () sul terreno degli imputati, benché ne fossero informati fin dal (). Dal che si desume che si verserebbe, *comunque*, in una tipica situazione di inesigibilità della condotta.

●●●

L'epilogo dunque, come richiesto dallo stesso *Pm*, non può che essere il proscioglimento con la prescritta formula.

PTM

Visti gli artt 438 e segg, 442, 530 cpp,
assolve () dal reato a loro ascritto
perché il fatto non sussiste.
Imperia, 1

Il Giudice
Massimiliano Rainieri

TRIBUNALE DI IMPERIA
Depositato in Cancelleria
Imperia, 1

IL CANCELLIERE
Patrizia Michielotto